

OSSERVAZIONE DEL COMUNE DI BAGNACAVALLO

SINTESI DELL'OSSERVAZIONE PERVENUTA

L'osservazione è stata presentata dal Comune di Bagnacavallo nell'ambito della Conferenza programmatica svoltasi il 20/12/2010 ed ha per oggetto la richiesta di non applicare retroattivamente le norme del Progetto di variante, ed in particolare l'art. 10, alle previsioni urbanistiche vigenti, fatto che renderebbe impossibile qualsiasi attività di pianificazione urbanistica nelle frazioni di Boncellino, Traversara e Villanova. Il Comune sostiene che un'interpretazione retroattiva nell'applicazione dell'art. 10 non è desumibile dal suo dettato e non è stata mai comunicata in precedenza dall'Autorità di bacino, neppure in sede di Conferenza di Pianificazione del Piano Strutturale Comunale (PSC) vigente.

ESPRESSIONE REGIONALE SULL'OSSERVAZIONE PERVENUTA

L'art. 10 della Normativa del Progetto di Variante dispone che i comuni, il cui territorio di pianura è attraversato da corpi idrici arginati, in sede di revisione dei propri strumenti urbanistici, debbano localizzare le previsioni insediative esternamente alla zona di rischio per effetto dinamico del crollo arginale, come cartografata nelle tavole "Perimetrazione aree a rischio idrogeologico in scala 1:25.000" del Progetto medesimo. Eventuali deroghe a tale disposizione, subordinate alla verifica delle arginature secondo modalità concordate fra il Comune e l'Autorità idraulica competente, potranno essere concesse in sede di approvazione del PSC ai sensi dell'art. 32 della L.R. 20 del 24 marzo 2000.

L'art. 2bis, comma 3, della medesima Normativa attribuisce all'art. 10 carattere immediatamente vincolante a far data dall'approvazione del Piano; inoltre, il comma 5 del medesimo art. 2bis fa salvi solo gli interventi sulle aree e la realizzazione di opere e manufatti edilizi i cui provvedimenti autorizzativi sono stati resi esecutivi alla data di adozione del Piano.

Questo quadro normativo, all'epoca della formazione del Piano Strutturale dei Comuni dell'Associazione Bassa Romagna, non era stato ancora definito e reso noto in quanto l'adozione e la trasmissione del Progetto di Variante in esame è avvenuta successivamente. Tuttavia, in sede di Conferenza di Pianificazione, l'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli, pur in assenza di una specifica competenza territoriale, con nota n. 956 del 26 luglio 2007, aveva evidenziato il tema del rischio idraulico in sinistra fiume Lamone, chiedendo di inserire le aree a pericolosità idraulica "nello stato conoscitivo ambientale con

le relative ricadute sulla pianificazione". In tale occasione era stata altresì fornita la cartografia digitale relativa alla specifica Direttiva idraulica allegata al Piano stralcio per il Rischio Idrogeologico, che costituisce un'indicazione tecnica con carattere di indirizzo in sede di formazione degli strumenti urbanistici, al fine di un corretto collocamento delle nuove previsioni in relazione all'esposizione al rischio residuo presente.

Ciò premesso, si condivide che la lettura integrata delle norme citate evidenzia una scarsa chiarezza nell'applicazione dell'art. 10 sia per quanto concerne la tempistica che i rapporti tra i diversi livelli di pianificazione.

Sulla scorta delle considerazioni riportate, si chiede pertanto all'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli di fornire un'interpretazione autentica dell'articolo 10, in relazione al restante articolato della Normativa.

Osservazione diversamente risolta